

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA
Provincia di Cuneo

**Norme regolamentari per l'affidamento incarichi di collaborazione autonoma,
da inserire nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni
- Art. 2 - Prestazioni escluse
- Art. 3 - Presupposti per l'affidamento
- Art. 4 - Approvazione programma degli incarichi
- Art. 5 - Procedure di conferimento
- Art. 6 - Conferimento senza procedure comparative
- Art. 7 - Contratto di incarico e Codice di comportamento
- Art. 8 - Obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti
- Art. 9 - Pubblicità degli incarichi
- Art. 10 - Disposizioni generali e finali

Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, a consentire la valorizzazione delle risorse interne, la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione della pubblica Amministrazione.
3. Ai fini del presente Regolamento vengono considerate:
 - prestazioni d'opera di natura occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera svolte dal collaboratore in modalità occasionale ed autonoma, che non richiedono l'iscrizione ad albi professionali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del codice civile per le quali l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività destinata a non ripetersi;
 - prestazioni d'opera di natura professionale che si concretizzano in prestazioni d'opera che richiedono, di norma, l'iscrizione in albi professionali, rese con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile e prive del carattere dell'occasionalità sopra descritto, nei quali assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore.
4. Gli incarichi di collaborazione autonoma, in base al contenuto della prestazione, si distinguono in:
 - incarichi di studio: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di studio svolta nell'interesse dell'Amministrazione; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o relazione finale, nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti all'incaricato;
 - incarichi di ricerca: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di ricerca svolta nell'interesse dell'Amministrazione; essi presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione, generalmente articolato in più fasi successive, con scadenze intermedie, articolandosi gli stessi in una raccolta organica di materiale, che consenta al committente di reperire una conoscenza utile per la realizzazione di finalità istituzionali; essi prevedono la consegna, entro il termine

- stabilito nel disciplinare d'incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o relazione finale, che evidenzia la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni;
- incarichi di consulenza: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di consulenza svolta nell'interesse dell'Amministrazione; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di pareri in forma scritta, in merito ad una o più questioni preventivamente determinate, allo scopo di acquisire un giudizio utile ad orientare l'azione del committente;
 - altri incarichi di collaborazione: sono conferiti per lo svolgimento attività che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza, e comunque di natura altamente qualificata.

Art. 2

Prestazioni escluse

1. Sono espressamente escluse dalla disciplina di cui al presente regolamento le prestazioni relative a:
 - a) prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - b) rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'amministrazione;
 - c) appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - d) incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.
 - e) incarichi conferiti in materia di progettazione e servizi connessi previsti dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)
 - f) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - g) componenti delle commissioni di gara e di concorso;
 - h) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore con riferimento ai requisiti del prestatore e/o alle procedure per l'affidamento dell'incarico, per quanto già disciplinato (a titolo esemplificativo: incarichi di direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie agli incarichi di progettazione e connessi con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, incarichi conferiti in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 07/06/2000, n. 150);
 - i) incarichi di cui all'art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e all'art. 110 (Incarichi a contratto) commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Art. 3

Presupposti per l'affidamento

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - deve essere stata preliminarmente accertata, per mezzo di una reale e documentata ricognizione, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura esistente;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - l'incarico deve fare riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi approvati dal Consiglio Comunale.
2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso, da parte del prestatore, di particolare e comprovata qualificazione o specializzazione, anche universitaria: il prestatore deve quindi avere acquisito esperienza nel settore d'interesse ed essere in possesso di idoneo diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale oppure di altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale.
3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, dell'attività informatica, a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento al lavoro, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276.
4. Nel contratto devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso. L'ammontare del compenso deve rientrare nel limite di spesa per conferimento incarichi approvato dal Consiglio

Comunale per l'anno di riferimento e deve trovare adeguata copertura finanziaria in specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione. Il compenso deve essere congruo, proporzionato all'utilità conseguita dal Comune e alla prestazione richiesta. 3. Nel caso in cui il conferimento dell'incarico riguardi dipendenti pubblici, deve essere accertata la sussistenza della relativa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza dell'incaricato.

Art. 4

Approvazione programma degli incarichi

1. E' possibile conferire incarichi di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, nel limite massimo della spesa annua fissata nel bilancio preventivo dell'Ente, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133.

Art. 5

Procedure di conferimento

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate e dei titoli detenuti in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio.
2. L'avviso pubblico relativo alla procedura di cui al punto 1) viene approvato dal competente organo del Comune e pubblicato, sul sito istituzionale del Comune per almeno 8 (otto) giorni consecutivi.
3. L'avviso per il conferimento dell'incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'incarico, con specifico riferimento all'obiettivo da conseguire o al progetto da realizzare;
 - b) attività richieste con la prestazione e loro modalità di espletamento;
 - c) requisiti esperienziali e formativi richiesti;
 - d) categoria contrattuale di riferimento della figura professionale per l'eventuale affidamento dell'incarico ad un dipendente dell'Ente nell'ambito dei compiti d'ufficio;
 - e) criteri di valutazione dei candidati e loro eventuale peso; termine e modalità di presentazione delle domande, comunque non inferiore a 7 giorni;
 - f) valore economico massimo della prestazione;
 - g) indicazione della struttura di riferimento, del dirigente responsabile e del responsabile del procedimento.
4. Gli elementi che concorrono all'individuazione del miglior candidato all'incarico devono tenere conto:
 - a) della convenienza dell'offerta-prezzo presentata dal candidato;
 - b) delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, se richiesta dall'avviso;
5. La selezione dei candidati viene effettuata dal dirigente competente che assume anche le funzioni di responsabile del procedimento e può avvalersi della collaborazione di dipendenti dell'Ente per le funzioni di supporto tecnico specialistico nella valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui.
6. Le valutazioni effettuate, comprensive delle idonee motivazioni, e gli esiti della selezione sono riassunti in un verbale sottoscritto dal dirigente che ha svolto la procedura ed inviato in copia al settore deputato alle politiche del personale.

Art. 6

Conferimento senza procedure comparative

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, l'individuazione dell'incarico non abbia avuto luogo per motivi non imputabili all'Ente, purchè non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) per incarichi di particolare e comprovata urgenza, dovuti al verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non imputabili all'Ente, tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure

- comparative;
- c) per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato.
2. Nei casi di cui al comma 2:
- d) il dirigente che conferisce l'incarico è tenuto ad individuare e motivare specificamente l'esclusione del ricorso alla procedura comparativa.
- e) L'individuazione dei soggetti da incaricare segue, ove possibile, il principio della rotazione.

Art. 7

Contratto di incarico e Codice di comportamento

1. Il dirigente responsabile formalizza con propria determinazione il conferimento dell'incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per le parti.
2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c) oggetto della prestazione professionale;
 - d) modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - e) luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - f) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - g) ammontare del compenso, modalità e periodicità di corresponsione dello stesso;
 - h) profili di responsabilità dell'incaricato, eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto;
 - i) penali e relative modalità di applicazione;
 - j) la possibilità della proroga solo in via eccezionale ed al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
 - k) clausole di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - l) clausole relative alla sicurezza;
 - m) trattamento dei dati riservati e personali.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previa verifica dello "stato avanzamento delle attività" da parte del dirigente.
4. Nei casi in cui il professionista o i professionisti individuati operino presso uno studio associato o una società, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'Amministrazione e il professionista o i professionisti scelti.
5. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
6. All'atto del conferimento dell'incarico, all'incaricato deve essere consegnato il Codice di comportamento del Comune, previa sottoscrizione di ricevuta dell'avvenuta consegna.
7. La violazione, da parte dell'incaricato, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento determina la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale.

Art. 8

Obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 505 della L. 27/12/2006, n° 296, gli atti di incarichi relativi a consulenze, studi e ricerche, di importo netto superiore a 5.000 Euro, debbono essere inviati alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Art. 9
Pubblicità degli incarichi

1. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di cui al presente regolamento per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi a cura del dirigente competente.
2. Tale pubblicazione, a cura del dirigente che affida l'incarico, avviene successivamente all'approvazione del provvedimento di incarico.

Art. 10
Disposizioni generali e finali

1. Le presenti disposizioni regolamentari costituiscono appendice ed integrazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali.
2. L'affidamento da parte del dirigente competente di incarichi esterni, effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale.